



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 102/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **38041** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato a **XX** l' **XX**, residente in **XX**, via **XX** – C.F. **XX**, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Palieri e con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, alla via Camillo Rosalba n. 47/z;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 23 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Lieggi, in virtù di delega orale, per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'I.N.P.S., nessuno comparso per l'Arma dei Carabinieri;

Considerato in

FATTO

	Con ricorso depositato in data 24 novembre 2025, XX , come sopra	
	generalizzato, già appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di	
	Appuntato Scelto UPG, collocato in congedo in data 08/01/1994 e iscritto in	
	ausiliaria dall'8/01/1994 al 31/12/2000, riferisce:	
	- di aver prestato istanza dell'11 aprile 2025, a mezzo dello Studio Legale	
	Perna/Masucci di Foggia, per la riliquidazione del trattamento di fine servizio	
	con riconoscimento dei c.d. sei scatti stipendiali;	
	- che con nota prot. n. XX del XX , il CNA ha rigettato l'istanza,	
	richiamando un parere del Polo Nazionale INPS secondo cui il beneficio non	
	spetterebbe ai militari congedati a domanda, né a coloro che non avessero	
	raggiunto i requisiti dei 55 anni di età e 35 di servizio alla data del congedo;	
	- che nonostante l'invio di ulteriore documentazione attestante il possesso	
	di oltre 39 anni di servizio e il successivo raggiungimento del requisito	
	anagrafico durante il periodo di ausiliaria l'Amministrazione ha confermato il	
	diniego con note dell'8 agosto, 28 agosto e 15 settembre 2025;	
	- di aver ulteriormente contestato il rigetto con comunicazione pec del 19	
	settembre 2025, richiamando il disposto dell'art. 1864 del D.Lgs. n. 66/2010,	
	che equipara il periodo di ausiliaria al servizio effettivo, nonché	
	giurisprudenza (TAR Lazio n. 15776/2024; TAR Brescia n. 877/2024; Corte	
	dei Conti Lombardia n. 103/2021);	
	- che tuttavia l'I.N.P.S. ha mantenuto ferma la propria posizione.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto del	
	beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis D.L. 387/1987 e all'art.	
	21 L. 232/1990, ai fini della riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio	
	(TFS) e del trattamento pensionistico.	
	2	

	Si è costituita l'Arma dei Carabinieri, evidenziando in primo luogo il difetto	
	di giurisdizione con riferimento alla parte della domanda volta al	
	riconoscimento del diritto alla rideterminazione del Tfr, nonché il difetto di	
	legittimazione passiva.	
	Nel merito, l'Amministrazione ha evidenziato l'infondatezza della pretesa per	
	assenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio pensionistico.	
	Si è altresì costituito l'I.N.P.S., sollevando eccezioni preliminari di difetto di	
	giurisdizione quanto alla domanda volta alla rideterminazione del Tfs e di	
	difetto di legittimazione passiva in quanto il ricorrente è stato collocato in	
	congedo nel 1994 prima del passaggio delle competenze all'allora	
	I.N.P.D.A.P.	
	Nel merito, l'Ente previdenziale ha evidenziato l'infondatezza della domanda,	
	eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.	
	Con brevi note in vista dell'udienza, il ricorrente ha ribadito le ragioni a	
	sostegno della domanda, insistendo per le conclusioni rassegnate nell'atto	
	introduttivo.	
	All'udienza in data 23 aprile 2026, le parti presenti si sono riportate alle	
	rispettive conclusioni.	
	La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. Il giudizio in esame verte sulla domanda presentata dal ricorrente volta	
	al riconoscimento del diritto alla rideterminazione del Tfs e della pensione,	
	mediante l'applicazione dei c.d. sei scatti stipendiali previsti dall'art. 4 del	
	d.lgs. 165/97.	
	3	

	2. In primo luogo, va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento	
	alla domanda volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del T.f.s.	
	Al riguardo, questo Giudice ritiene di dar corso al costante orientamento	
	affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il T.f.s.	
	corrisponde ad un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro	
	alle dipendenze della P.A., non soggetto quindi alla cognizione della Corte dei	
	conti, ma nel caso, quale quello di specie, di personale pubblico non	
	contrattualizzato, alla cognizione del Giudice amministrativo (<i>ex plurimis</i> ,	
	Sez. Giur. Calabria sent. 20/2025, Sez. Giur Toscana sent. 104/2023, Sez.	
	Giur. Sicilia sent. 367/2022, Sez. Giur. Lazio sent. 573/2019).	
	3. Ciò posto, con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del	
	diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, va affermata la	
	legittimazione passiva dell'ex datore di lavoro, Arma dei Carabinieri, in	
	quanto il ricorrente è stato posto in congedo in epoca antecedente il passaggio	
	delle competenze in merito alla liquidazione della pensione del personale	
	dipendente di amministrazioni pubbliche all'allora I.N.P.D.A.P..	
	4. Nel merito, va osservato che l'art. 6-bis del d.l. 387/87, come sostituito	
	dall'art. 21 della L.232/90, richiamato dall'art. 4 del d.lgs.165/1997, prevede	
	il riconoscimento del beneficio dei c.d. sei scatti stipendiali, in aggiunta alla	
	base pensionabile, in favore del personale della Polizia di Stato che cessi dal	
	servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o	
	perché deceduto.	
	Il comma 2 del citato articolo 6 bis prevede poi che il beneficio possa essere	
	attribuito anche nel caso di cessazione a domanda a condizione che	
	l'interessato abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio	
	4	

		utile.	
		È pacifico e non contestato che le predette disposizioni siano applicabili anche	
		al personale militare delle Forze di Polizia, quali gli appartenenti, come il	
		ricorrente, all’Arma dei Carabinieri.	
		5. Così inquadrato il contesto di riferimento, è controversa tra le parti la	
		questione inerente al possesso da parte del ricorrente dei requisiti anagrafico	
		e contributivo necessari per poter conseguire il beneficio stipendiale ai fini	
		pensionistici.	
		In particolare, a parere del ricorrente, il requisito sarebbe stato conseguito,	
		dovendo tenersi conto del periodo di collocamento in ausiliaria dal 1994 al	
		2010, da considerarsi computabile per intero agli effetti della pensione come	
		servizio effettivo, anche in assenza di richiamo.	
		L’assunto del ricorrente non è condivisibile.	
		6. Al riguardo, questo Giudice ritiene di condividere quanto affermato dalla	
		giurisprudenza di questa Corte in merito all’impossibilità di considerare il	
		periodo di ausiliaria come servizio effettivo ai fini pensionistici.	
		In particolare, è stato osservato che <i>“La posizione di ausiliaria non è una</i>	
		<i>posizione di servizio attivo ma di congedo (ex plurimis, Corte conti, Sez. II</i>	
		<i>Appello, 7 giugno 2007, n.200).</i>	
		<i>Ai sensi dell’art.924 del d.lgs. n.66/2010, infatti, al raggiungimento dei limiti</i>	
		<i>di età, i militari cessano dal servizio permanente e vengono collocati in</i>	
		<i>congedo con inquadramento in una delle categorie previste dalla legge, tra le</i>	
		<i>quali rientra l’ausiliaria (Cons. Stato, Sez. II, 5 ottobre 2022, n.8524).</i>	
		<i>In altri termini, il collocamento in ausiliaria, pur presentando caratteristiche</i>	
		<i>peculiari e determinati obblighi a carico dell’interessato (es. art.994 del d.lgs.</i>	
		5	

	<i>n.66/2010), equivale al collocamento in quiescenza.</i>	
	<i>Questo è espressamente confermato anche dall’art.992 del d.lgs. n.66/2010</i>	
	<i>secondo il quale “il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene</i>	
	<i>esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio (grassetto aggiunto)... ”.</i>	
	<i>La posizione di ausiliaria non rappresenta, pertanto, una posizione di servizio</i>	
	<i>attivo ma una vera e propria posizione di congedo alla quale sono</i>	
	<i>strettamente collegati particolari obblighi che non ne mutano comunque il</i>	
	<i>carattere (ex plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 22 aprile 2010, n.138).</i>	
	<i>Conseguentemente, il periodo trascorso nella posizione di ausiliaria non può</i>	
	<i>essere considerato servizio effettivo”. (cfr. sentenza II sez. Centrale</i>	
	<i>d’Appello, n. 57/2026)</i>	
	7. Del tutto improprio appare quindi il richiamo operato dal ricorrente alla	
	disposizione di cui all’art. 1864 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice	
	dell’Ordinamento Militare), la quale, contrariamente a quanto affermato, non	
	prevede affatto l’equiparazione dell’ausiliaria al servizio effettivo, limitandosi	
	a disciplinare il trattamento di quiescenza spettante al personale in ausiliaria	
	con particolare riferimento all’applicazione del coefficiente di trasformazione.	
	8. Va inoltre evidenziato come appaia del tutto inconferente il richiamo	
	operato dal ricorrente alle decisioni assunte dal Giudice amministrativo con	
	riferimento alla liquidazione del T.f.s. (TAR Lazio, Sez. I, n. 15776/2024;	
	TAR Brescia, n. 877/2024).	
	Con tali decisioni, infatti, i Tribunali amministrativi aditi, in coerenza con	
	l’orientamento ormai consolidato dinanzi al G.A., si sono limitati a	
	riconoscere l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 6 bis del d.l.	
	387/87, pur a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 66/2010, nulla	
	6	

	disponendo in merito alla pretesa assimilabilità al servizio effettivo del	
	periodo in ausiliaria.	
	9. Alla luce di quanto sopra, considerato che il periodo trascorso nella	
	posizione di ausiliaria non può essere considerato servizio effettivo e che il	
	ricorrente, al momento del passaggio in ausiliaria non aveva raggiunto	
	un’anzianità sufficiente per il conseguimento del beneficio stipendiale dei c.d.	
	sei scatti, il ricorso va respinto.	
	10. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese	
	di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.	
	38041,	
	- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del G.A., con riferimento	
	alla domanda volta alla rideterminazione del Tfs;	
	- rigetta la domanda volta alla rideterminazione del trattamento	
	pensionistico.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Bari all’udienza in data 23 aprile 2026.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 27.04.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	7	

	giugno 2003, n. 196.	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 27.04.2026 Andrea Costa	
	Il Funzionario F.to digitalmente	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione	
	dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati	
	identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	8	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]